

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC n. 85 del 18.12.2014

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



**Comune di Osimo
Provincia di Ancona**

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

Approvato con delibera consiliare n. __ del _____

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONE
- ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI E DESTINATARI
- ART. 4 - TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI
- ART. 5 - CASI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE SPESE
- ART. 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
- ART. 7 - PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI
- ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento disciplina i casi nei quali è consentito da parte dell'Amministrazione Comunale di Osimo sostenere spese di rappresentanza, i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese inerenti ai fini istituzionali, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'attività dell'Ente e a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale
 - congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato e ai valori di mercato
 - ufficiali, ovvero destinate a finanziare manifestazioni ufficiali idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini
 - eccezionali rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa
 - riconducibili agli organi di vertice istituzionalmente rappresentativi dell'ente, aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione.

ART. 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI E DESTINATARI

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in nome e per conto dell'Ente, gli organi istituzionalmente rappresentativi del Comune e individuati nelle persone del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, nei confronti di soggetti esterni che pure siano particolarmente qualificati perché dotati di consimile rappresentatività.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

1. In base alla definizione dell'art.2 sono spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:
 - a omaggi floreali e altri doni – ricordo, in favore di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
 - b colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla lettera a). In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
 - c spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente e con i suoi specifici interessi: allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici, acquisto di targhe commemorative, pubblicazioni, piccoli doni;

- d oneri connessi agli interventi di gemellaggio;
- e fornitura di carta intestata e biglietti da visita per il Sindaco, Vicesindaco e Assessori e Presidente del Consiglio previa richiesta;
- f doni - ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi nati, a coloro che acquisiscono la cittadinanza, ai cittadini che diventano maggiorenni, alle persone ultra centenarie;
- g forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune di Osimo;
- h targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale.

ART. 5 – CASI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

1. Non sono considerate spese di rappresentanza:

- a le spese che si risolvono in mere liberalità o benefici a favore di terzi;
- b pranzi e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- c pranzi tra autorità che si incontrano per adempiere alle loro attività istituzionali;
- d omaggi ad Amministratori o dipendenti dell'Ente;
- e ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc);
- f spese, in generale, senza documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati al precedente articolo 2.
- g spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività dell'ente o i servizi offerti alla cittadinanza;
- h spese in favore di dipendenti, ex dipendenti, ex amministratori dell'Ente o loro familiari.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli stanziamenti per spese di rappresentanza vengono annualmente determinati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnati nel PEG, al dirigente ivi individuato.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate dal Responsabile del Servizio competente, previa verifica della conformità delle stesse al presente regolamento e sulla base di idonea documentazione giustificativa.
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 173 della Legge 266/2005, saranno trasmessi dal Settore o Servizio competente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con cadenza

mensile, gli atti di impegno di spesa di rappresentanza superiore a 5.000 euro, adottati nel corso di ogni mese.

2. Ai sensi art.16 comma 26 D.L. n.138 del 13.08.2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, il Settore Finanze redige un prospetto sulla base dello schema previsto dal D.M. 23.01.2012 da allegare al Rendiconto della Gestione Finanziaria dell'Ente e lo trasmette, insieme al Rendiconto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; entro 10 giorni dall'approvazione del Rendiconto della Gestione Finanziaria il prospetto è pubblicato sul sito internet dell'Ente..

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione di approvazione.